

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2461 Anno 2022

Presidente: FERRO MASSIMO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data pubblicazione: 27/01/2022

| | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Dott. Massimo Ferro | Presidente | Ricorso straordinario; |
| Dott. Francesco Terrusi | Consigliere | procedura sovraindebitamento |
| Dott. Alberto Pazzi | Consigliere | Liquidazione |
| Dott. Eduardo Campese | Consigliere | Ud. 11/1/2022 CC |
| Dott. Roberto Amatore | Consigliere - Rel. | R.G.N. 7800/2021 |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MASSIMILIANO ROBERTA ENEZIA elettivamente
domiciliati in Teramo, Vico del Garofano n. 12 presso lo studio dell'avvocato Fabrizio
Silvani, che li rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI di SIENA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
e la Dott.ssa Manuela Di Marcello, liquidatore;

- intimati-

avverso l'ordinanza del Tribunale di Teramo, depositata l'8.10.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
dell'11.1.2022 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

- che viene proposto da MASSIMILIANO ROBERTA ENEZIA
ricorso straordinario per cassazione
avverso il provvedimento del Tribunale di Teramo, depositato l'8.10.2020, con cui è
stato accolto il reclamo proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI di SIENA, in nome e
per conto della Siena Mortgages 10-7 s.r.l., e per l'effetto revocato il decreto di apertura
della procedura di



liquidazione per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dagli odierni ricorrenti;

- che la BANCA MONTE DEI PASCHI di SIENA ha depositato controricorso e la liquidatrice, intimata, non ha svolto difese;
- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
- che entrambi le parti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO

1. Prima di esaminare i motivi presentati dai ricorrenti, occorre scrutinare il profilo di ammissibilità del ricorso straordinario nella materia in esame.

1.1 II ricorso è in realtà inammissibile.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi - al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento - di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (ord. n. 4500 del 23.2.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15821 del 23/07/2020; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20917 del 07/09/2017; per la medesima *ratio decidendi* in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016).

Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore;

2. che, più in generale, occorre rilevare come la distinzione, ai fini del ricorso straordinario per cassazione, tra sentenze, ordinanze e decreti — solo le prime ammesse a tale eccezionale mezzo — è ben chiara al legislatore ordinario, proprio in attuazione del mezzo di cui all'art. 111, comma 7, Cost.: il quale, laddove prescelga la forma del decreto, ove intenda assicurare tale mezzo si cura, invero, di aggiungere la sua ricorribilità per cassazione, proprio perché consapevole del contenuto originario e precettivo dell'enunciato costituzionale; onde nessuna supplezza giurisprudenziale più si giustifica, la quale



non avrebbe una reale portata interpretativa, secondo la tesi della c.d. natura sostanziale di sentenza, ma finirebbe per estendere la norma costituzionale oltre i limiti resi leciti dall'enunciato (così, espressamente Cass. 38883/2021);

3. che non è neanche accoglibile l'istanza di trattazione congiunta con il diverso ricorso per cassazione di cui al n. Rg 15399-2002, avanzata dai ricorrenti, riguardando quest'ultimo ricorso l'impugnazione di altro e diverso provvedimento emesso dal Tribunale di Teramo rispetto a quello oggetto del presente giudizio;

4. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimiate;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 11.1.2022

il Presidente
dott. Massimo Ferro

